

Civile Ord. Sez. 2 Num. 23257 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 20/08/2021

**ORDINANZA**

C.C. 07/04/2021

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted], in liquidazione, in persona del  
liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* [redacted]  
[redacted] rappresentata e difesa dall'Avvocato [redacted]  
[redacted] ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv.  
[redacted]

- *ricorrente* -

**contro**

[redacted], in persona dei procuratori [redacted] e  
[redacted] rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted]  
[redacted]  
[redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo  
studio [redacted]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. [redacted] della CORTE d'APPELLO di  
MILANO, pubblicata il 27/05/2016.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

or  
1167 (2)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
7/04/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

#### FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. [REDACTED] il Tribunale di Milano,  
decidendo le domande proposte da [REDACTED]  
[REDACTED] nei confronti di [REDACTED], volta a ottenere, nella sua  
qualità di avente causa dall'agente [REDACTED], il  
riconoscimento del saldo delle provvigioni *super* per l'anno 2006,  
relativo al contratto di agenzia intercorso tra l'agente e la società  
[REDACTED] per la produzione di polizze assicurative di diversi rami,  
respingeva le domande e condannava l'attrice al pagamento  
delle spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che: a) in  
data 31.12.2007 l'agente cessava il mandato svolto in forma  
individuale e con decorrenza 1.1.2008 stipulava con [REDACTED]  
nuovo contratto di agenzia come [REDACTED],  
che contestualmente si assumeva tutti i debiti e crediti derivanti  
dal contratto di agenzia di [REDACTED]; b) che il  
Tribunale di Treviso, quale Giudice del lavoro adito da  
[REDACTED] al fine di ottenere il pagamento delle  
*super* provvigioni 2006, si dichiarava incompetente per territorio  
e, stante l'estraneità della controversia al novero di quelle  
elencate nell'art. 409 c.p.c., ordinava la prosecuzione del giudizio  
nelle forme del rito civile ordinario, onde l'attrice riassunse il  
giudizio avanti al Tribunale di Milano; c) che l'eccezione di  
carenza di legittimazione attiva sollevata dalla [REDACTED] era fondata  
dal momento che la cessione del credito per essere valida  
presuppone un credito certo e determinato, mentre nella  
fattispecie il credito non era ancora determinato; d) che la  
cessione, peraltro, riguardava tutti i debiti e crediti derivanti nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

confronti della mandante dal rapporto di gestione dell'agenzia da parte di [REDACTED] e la cessione di credito in massa è consentita nei soli limiti di cui alla L. n. 52/1991, non applicabile alla fattispecie in cui erano ceduti anche debiti; e) che si trattava, quindi, di cessione di azienda che necessitava di forma scritta e che doveva essere depositata al Registro delle Imprese in forza di scrittura privata autenticata ai fini della opponibilità a terzi, e che difettava di data e non era perciò opponibile ad [REDACTED]

Avverso la sentenza proponeva appello [REDACTED] [REDACTED]. per i seguenti motivi: a.1) erronea identificazione della censura sollevata da [REDACTED] che non si sostanziava nel difetto di legittimazione attiva dell'attrice, bensì in una questione avente a oggetto la titolarità del rapporto controverso, come confermava il richiamo della sentenza all'opponibilità della cessione, questione che si risolveva un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e rispetto alla quale [REDACTED] sarebbe decaduta per effetto della sua tardiva costituzione <sup>in</sup> giudizio; b.1) che sarebbe stata erronea, per violazione dell'art. 1364 c.c., l'affermazione secondo cui la cessione per essere valida deve riguardare un credito determinato poiché il credito può essere determinabile, vale a dire desunto *aliunde* da criteri oggettivi, e non condivisibile era la qualificazione della cessione come cessione di azienda, mancando l'elemento costitutivo dell'azienda, cioè il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, laddove l'unico logico effetto che l'invalidità della cessione poteva produrre era la conservazione del credito in capo al soggetto cedente, originario titolare. Inoltre, l'appellante svolgeva rilievi volti a dimostrare l'infondatezza delle eccezioni

B

con cui [redacted] resisteva alla pretesa azionata e consistenti nella mancata prova del diritto alla riscossione dei compensi aggiuntivi [rappel] rispetto alle provvigioni previste dal mandato, l'inadempimento al contratto di agenzia per comportamento illecito contrario alla buona fede in relazione alla stipula delle polizze vita rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi. Faceva rilevare la contraddittorietà del comportamento di [redacted] che, dopo l'indagine interna sull'abuso del sistema di incentivazione collegato alla produzione di polizze vita e la conclusione dell'estraneità dell'agenzia di Spadavecchia a tali fatti, aveva acconsentito al trasferimento del mandato sottolineando, all'atto del trasferimento, la fiducia nei confronti dell'agente e persino liquidato a giugno 2007 una prima *tranche* del *rappel* maturato nel 2006 e aggiungeva che, solo dopo il recesso per giusta causa dal mandato da parte di Spadavecchia Assicura, aveva preteso di non pagare il saldo e di avere restituita la *tranche* già pagata.

Si costituiva in giudizio la società, contestando i rilievi in ordine alla pretesa decadenza per tardiva costituzione avanti al Giudice del lavoro di Treviso e ribadiva che la conversione del rito, imposta dall'erronea scelta processuale dell'attrice, non poteva risolversi in danno della convenuta, cui doveva assicurare l'esercizio di tutte le prerogative esercitabili secondo le regole proprie del giudizio *ad quem*. Nel merito, contestava il "verbale di assunzione debiti e crediti per cambio gestione agenzia di [redacted]", posto a fondamento dell'azione avversaria, in quanto il documento prodotto era privo di qualsiasi valore probatorio trattandosi di una cessione stipulata dall'agente con sé stesso, cioè in proprio e nella qualità di legale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

B

rappresentante dell'attrice ed era privo di data; rilevava che, se anche valeva a provare una cessione, la sua formulazione generica non consentiva di ritenere incluso in essa il credito per le superprovvigioni, sia perché si sarebbe trattato di un credito non ancora esistente alla cessazione del contratto intercorso con il cedente, sia per la natura del credito per *rappel* consistente in una elargizione effettuata in occasione del rapporto di agenzia ma non in esecuzione di esso.

Con sentenza n. 2112/2016, depositata in data 27.5.2016, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [REDACTED] in liquidazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la [REDACTED] con controricorso.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 1376 c.c. per aver ritenuto il Giudice d'appello che la cessione del credito non risulti efficace nei confronti del debitore ceduto in assenza di sua accettazione».

1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. poiché la Corte d'Appello ha prima ommesso di considerare che l'art. 1264 c.c. contempla, in alternativa all'accettazione, anche la notifica della cessione del credito e che quest'ultima, costituendo atto a forma libera, deve ritenersi soddisfatta anche con la citazione in giudizio».

13

1.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente censura ex «Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: alternativamente, [l']omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell'avvenuta notifica della cessione del credito per effetto della notifica del ricorso introduttivo, della comparsa di riassunzione e dell'atto di citazione in appello, nonché delle allegazioni contenute negli atti difensivi depositati nel corso dei due gradi di giudizio di merito».

1.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell'avvenuta notifica della cessione del credito anche preventivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito».

1.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell'avvenuta accettazione della cessione del credito da parte di [REDACTED]».

2. - Il <sup>motivo</sup> motivo è fondato.

2.1. - A giudizio della Corte distrettuale - rilevato che «l'atto in esame [...] realizza una cessione del [REDACTED] credito e un accollo di debiti - il negozio doveva ritenersi «inefficace nei confronti di [REDACTED] quale debitore ceduto, in assenza di accettazione secondo il disposto dell'art. 1264 c.c.» (sentenza impugnata pag. 4).

E' principio largamente consolidato che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la

notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante» (*ex plurimis* Cass. n. 21277 del 2019; Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n. 12616 del 2017). In tale contesto, risulta ribadito che «non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (cfr. Cass. n. 16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018).

Pertanto, la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che la cessione di credito intervenuta tra [redacted] e la [redacted] potesse essere efficace nei confronti della ceduta [redacted] solo all'esito di una sua eventuale accettazione, posto che l'effetto traslativo si verifica *sic et simpliciter* per effetto del consenso espresso tra cedente e cessionario.

3. – Gli altri motivi sono assorbiti.

3. - Va accolto il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento degli altri quattro motivi. Va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti i successivi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2021.

